



STATUTO

DELLA

FEDERAZIONE ITALIANA UNIHOCKEY FLOORBALL

Approvato dall'Assemblea Generale il 2 marzo 2013.

**STATUTO F.I.U.F.
INDICE**

Titolo I° - LA FEDERAZIONE	3
Art. 1 - Costituzione	3
Art. 2 - Durata e sede	3
Art. 3 - Scopi e fini	3
Art. 4 - Rapporti Nazionali.....	3
Art. 5 - Rapporti Internazionali.....	3
Art. 6 - I Tesserati: le Persone.....	4
Art. 7 - Durata e cessazione del tesseramento	4
Art. 8 - Diritti dei tesserati	4
Art. 9 - Gli Affiliati: le Società Sportive.....	5
Titolo II° - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	6
Art. 10 - Gli Organi Federali.....	6
Art. 11 - L'Assemblea Nazionale	7
Art. 12 - Il Presidente	10
Art. 13 - Il Vice Presidente.....	10
Art. 14 - Il Consiglio Federale	11
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	12
Art. 16 - La Consulta dei Presidenti Regionali.....	12
Art. 17 - Le Commissioni	13
Art. 18 - Il Segretario Generale.....	13
Art. 19 - Le Assemblee Regionali	13
Art. 20 - I Presidenti dei Comitati Regionali.....	14
Art. 21 - I Comitati Regionali.....	14
Art. 22 - Le Assemblee Provinciali.....	15
Art. 23 - I Presidenti dei Comitati Provinciali	16
Art. 24 - I Comitati Provinciali	16
Art. 25 - I Delegati.....	16
Art. 26 - I Commissari Straordinari	17
Titolo III° - ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA.....	17
Art. 27 - Disposizioni Generali	17
Art. 28 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport.....	18
Art. 29 - Il Giudice Unico Federale	18
Art. 30 - La Commissione Federale di Giustizia	19
Art. 31 - La Corte d'Appello Federale	19
Art. 32 - Il Procuratore Federale	19
Art. 33 - Arbitrato federale.....	20
Art. 34 - Limitazione e assicurazione del rischio federale	20
Titolo IV° - ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ	20
Art. 35 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni	20
Art. 36 - Eleggibilità.....	21
Art. 37 - Presentazione candidature	21
Art. 38 - Incompatibilità e durata delle Cariche	22
Titolo V° - NORME GENERALI E FINALI.....	22
Art. 39 - Regolamenti Federali.....	22
Art. 40 - Patrimonio.....	22
Art. 41 - Esercizio Finanziario.....	23
Art. 42 - Modifiche allo Statuto	23
Art. 43 - Proposta di scioglimento della Federazione	23
Art. 44 - Cariche Onorarie.....	23
Art. 45 - Tutela sportiva delle atlete in maternità	23
Art. 46 - Entrata in vigore.....	23

Titolo I° - LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 La Federazione Italiana Unihockey Floorball (F.I.U.F.) è costituita da Società, Associazioni sportive dilettantistiche ed altri enti sportivi che senza scopo di lucro nel territorio della Repubblica Italiana si dedicano alla disciplina sportiva del floorball, in tutte le sue forme ed espressioni.
- 1.2 La F.I.U.F., costituita il 11/12/2000, è l'unica rappresentante dello Sport del floorball in Italia.
- 1.3 La F.I.U.F. è contraria ad ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e garantisce il rispetto del principio democratico e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Art. 2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della F.I.U.F. è illimitata.
- 2.2 La sede legale della F.I.U.F. è in Milano. Il Consiglio Federale può fissare la sede in una località diversa.

Art. 3 - Scopi e fini

- 3.1 Le discipline riconosciute dello Sport floorball sono le seguenti:
 - Floorball su campo piccolo
 - Floorball su campo grande
 - Beach floorball
- 3.2 La F.I.U.F. promuove, diffonde e disciplina nel territorio nazionale la pratica sportiva del floorball in ogni sua manifestazione di tipo agonistico, ricreativo ed educativo, anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Ministeri, gli Enti Locali e gli Enti di Promozione Sportiva, attuando programmi di formazione per atleti e tecnici.
- 3.3 La F.I.U.F. promuove lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dell'International Floorball Federation (I.F.F.) alla quale aderisce e nel rispetto dei principi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.).
- 3.4 Promuove lo sviluppo di uno sport a livello non agonistico, di uno sport per tutti, uno sport che si pratica nella natura e che favorisce la crescita della persona nel riconoscimento dei fondamentali valori di lealtà e di rispetto dell'ambiente.
- 3.5 La F.I.U.F. non persegue fini di lucro.
- 3.6 La F.I.U.F. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed accetta incondizionatamente le norme sportive anti-doping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del codice della W.A.D.A.

Art. 4 - Rapporti Nazionali

- 4.1 La F.I.U.F. è attualmente inserita nell'Osservatorio delle Discipline Sportive Nuove del C.O.N.I. e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. È sotto la vigilanza del C.O.N.I. secondo le deliberazioni emanate dal C.O.N.I. stesso.

Art. 5 - Rapporti Internazionali

- 5.1 La F.I.U.F. aderisce a seguito di affiliazione dal 07/04/2001 alla I.F.F. (costituita nel 1986 e già riconosciuta dal C.I.O.) di cui riconosce, accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti. La F.I.U.F. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della I.F.F. purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
- 5.2 La F.I.U.F. è ufficialmente riconosciuta dalla I.F.F. come unica rappresentante per l'Italia dello Sport del floorball in campo internazionale.
- 5.3 La F.I.U.F. gestisce la propria attività conformemente alla Carta Olimpica del C.I.O.

Art. 6 - I Tesserati: le Persone

- 6.1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a) gli atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - b) gli atleti non agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - c) i tecnici, tramite le Società e le Associazioni affiliate
 - d) i dirigenti sociali
 - e) i dirigenti federali
 - f) gli ufficiali di gara
- 6.2 Il tesseramento dei dirigenti sociali, degli atleti, e dei tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società e Associazioni di appartenenza. Il tesseramento in qualità di tecnico è rilasciato solo ai soggetti che abbiano ottenuto le qualifiche necessarie.
- 6.3 I dirigenti federali centrali o periferici entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina; gli ufficiali di gara all'atto del conseguimento della qualifica con l'inquadramento in apposito albo.
- 6.4 I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.U.F. nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 6.5 I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I., la violazione del quale costituisce grave inadempimento passibile di adeguate sanzioni.
- 6.6 I tesserati selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.U.F., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 6.7 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
- 6.8 Il tesseramento dei soggetti di cui all'articolo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
- 6.9 È fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione.

Art. 7 - Durata e cessazione del tesseramento

La durata del tesseramento coincide con l'anno sportivo, dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo e va rinnovato annualmente nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico.

Il tesseramento cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per revoca del mandato
- per mancato rinnovo nei termini;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento
- per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi di giustizia federale
- a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.U.F.

I tesserati sono vincolati con la Società o Associazione alla quale si iscrivono per l'intero anno agonistico.

Per le modalità di svincolo durante detto periodo, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Organico.

Art. 8 - Diritti dei tesserati

I tesserati hanno diritto a:

- partecipare all'attività
- fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.U.F. nell'attività sportiva
- partecipare all'attività federale nazionale ed internazionale, secondo le norme federali.

- concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche federali.
- partecipare alle Assemblee Federali

Art. 9 - Gli Affiliati: le Società Sportive

- 9.1 Le Società/Associazioni che intendono praticare lo sport del floorball a livello agonistico e/o non agonistico nell'ambito della F.I.U.F. debbono presentare domanda di affiliazione.
- 9.2 La domanda di prima affiliazione può essere presentata alla F.I.U.F. in ogni momento dell'anno. La documentazione necessaria ai fini della costituzione delle Società/Associazioni deve rispondere ai dettami dell'art. 90 L. 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004, e deve contenere:
- la denominazione completa della Società/Associazione;
 - l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail;
 - il nome e le generalità del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo;
- Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata una copia dello Statuto e l'Atto costitutivo della Società/Associazione nonché ricevuta attestante l'avvenuto versamento della relativa quota di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 9.3 L'anzianità della Società/Associazione, nel caso di prima affiliazione, decorre dalla data di regolarizzazione dell'affiliazione, purché successivamente ratificata dal primo Consiglio Federale utile.
- 9.4 Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione. La domanda di riaffiliazione deve essere presentata dal 1 giugno al 30 giugno di ogni anno. La Società/Associazione che si riaffilia scaduti i termini, purché non oltre il 31 luglio, non perde l'anzianità di affiliazione. La Società/Associazione non riaffiliata non può partecipare all'attività sportiva agonistica, a quella non agonistica e neppure all'attività organizzativa. Alla domanda di riaffiliazione deve essere allegata una comunicazione che informi la F.I.U.F. se sono cambiati lo statuto della Società/Associazione nonché l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail, il nome del Presidente e dei Membri del Consiglio. Deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
- 9.5 Le domande di affiliazione e di riaffiliazione devono essere approvate dal Consiglio Federale, previo parere non vincolante dell'organo periferico competente. Il Consiglio Federale può non accettare le domande di riaffiliazione se sussistono gravi inadempienze nei confronti della F.I.U.F. da parte delle Società/Associazioni o del loro Presidente. Il Consiglio Federale accoglie le domande di affiliazione e se delegata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. provvede in prima istanza al riconoscimento ai fini sportivi delle società. Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società/Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri associati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, le norme sportive anti-doping e tutti i Regolamenti Federali che saranno emanati dal Consiglio Federale. Le Società/Associazioni sono tenute, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. Devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Sono tenute a mettere a disposizione della F.I.U.F. gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana.
- 9.6 Le Società/Associazioni affiliate cessano di appartenere alla F.I.U.F. nei seguenti casi:
- a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva durante l'ultima annata sportiva;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, deliberata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
- 9.7 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Società/Associazioni affiliate che cessano comunque di appartenere alla F.I.U.F. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.U.F. ed agli altri affiliati e sono comunque ancora passibili delle sanzioni

- previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalle leggi statali vigenti.
- 9.8 Il provvedimento di revoca dell'affiliazione (art. 9.6. lett. e.) o di mancata accettazione della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale verrà notificato - da parte della Segreteria Federale – all'organo periferico competente ed alla Società/Associazione interessata. L'impugnazione del provvedimento è regolamentata dal Regolamento di Giustizia.
Avverso le decisioni della F.I.U.F. in tema di revoca o diniego delle affiliazioni sarà competenza della Giunta Nazionale del C.O.N.I. pronunciarsi ai sensi dell'art. 7 comma 5 n) dello Statuto del C.O.N.I., previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
- 9.9 Le Società/Associazioni devono essere costituite senza fine di lucro e rette da statuti conformi alle indicazioni generali della F.I.U.F. ed ispirati a criteri di democrazia interna. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, i singoli statuti societari dovranno prevedere espressamente - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili della società, detratta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Gli statuti societari devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I. Le eventuali modifiche allo statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche dovranno essere approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.U.F.
- 9.10 È preclusa la partecipazione a qualsiasi assemblea per le Società/Associazioni che non siano in regola con il pagamento della quota di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento ovvero per le Società/Associazioni contro le quali è stata erogata una sanzione in corso di esecuzione.
- 9.11 Le Società/Associazioni devono rispettare le norme di legge previste in materia di tutela sanitaria.
- 9.12 Gli affiliati hanno il diritto:
- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica e/o non agonistica in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale.

Titolo II° - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Gli Organi Federali

- 10.1. Sono Organi Federali Centrali:
- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Federale;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10.2. Sono Organi di Giustizia Federale:
- a) il Giudice Unico Federale;
 - b) la Commissione Federale di Giustizia;
 - c) la Corte d'Appello Federale;
 - d) il Procuratore Federale;
- 10.3. Sono Organi Federali Periferici:
- a) le Assemblee Regionali;
 - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
 - c) i Comitati Regionali;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) le Assemblee Provinciali;
 - f) i Presidenti dei Comitati Provinciali;
 - g) i Comitati Provinciali;
 - h) il Delegato Provinciale;

- 10.4 Sono inoltre Organismi Federali:
- a) la Consulta dei Presidenti Regionali;
 - b) le Commissioni;
 - c) la Segreteria Federale.

Art. 11 - L'Assemblea Nazionale

- 11.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale ed è costituita da:
- Presidenti (o loro delegati, tesserati F.I.U.F. quali componenti del Consiglio Direttivo) delle Società/Associazioni affiliate
 - Rappresentanti degli atleti
 - Rappresentanti dei tecnici inseriti negli albi tecnici della F.I.U.F.
- Le Società/Associazioni aventi diritto al voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'assemblea stessa a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.
- È preclusa la partecipazione all'Assemblea a quanti non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a chiunque nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione. L'assemblea nazionale determina, esamina e valuta, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività della Federazione, adotta le relative deliberazioni e provvede all'elezione degli Organi Statutari di competenza.
- 11.2 L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali, deve essere convocata entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- 11.3 La data dell'Assemblea viene decisa e resa nota ufficialmente dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima e convocata dal Presidente Federale almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- 11.4 Il comunicato di convocazione di una Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Federale. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. Se elettiva, l'ordine del giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale. All'ordine del giorno dovrà essere allegato l'elenco degli aventi diritto di voto.
- La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere inviata dalla Segreteria Generale con comunicazione attraverso le pubblicazioni federali elettroniche.
- 11.5 In prima convocazione ogni Assemblea è valida con almeno, presenti, la metà di tutti gli aventi diritto al voto.
- 11.6 In seconda convocazione l'Assemblea elettiva è valida qualora siano presenti almeno il 25% degli aventi diritto al voto come dal art. 11.1. Le Assemblee non elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. L'Assemblea in seconda convocazione avviene almeno un'ora dopo della prima.
- 11.7 Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, senza diritto al voto:
- a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
 - b) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) gli Organi di Giustizia Federale Centrale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
 - f) i Candidati alle cariche elettive;
 - g) i Membri Onorari della F.I.U.F.
- Il Segretario Generale, che assiste alle riunioni delle Assemblee nella sua qualifica, redige il verbale dell'Assemblea.
- I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega.
- 11.8 Hanno diritto al voto:
- i Presidenti delle Società/Associazioni di cui al primo comma del presente articolo. Sono ammesse deleghe sia all'interno della stessa Società/Associazione, sia a dirigenti di altre Società/Associazioni della stessa Regione. Il numero di deleghe è pari ad 1 qualora le

- Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 100; pari a 2 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 200; pari a 3 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 500.
- i Rappresentanti degli atleti democraticamente eletti all'interno dei Comitati/delle Delegazioni, o i loro supplenti. Non possono essere portatori di deleghe.
 - i Rappresentanti dei tecnici democraticamente eletti all'interno dei Comitati/delle Delegazioni o i loro supplenti. Non possono essere portatori di deleghe.
 - Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle Assemblee Nazionali, viene attribuito l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla F.I.U.F. I tecnici devono essere inquadrati negli albi federali.
- 11.9 Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere preferenze pari al numero uguale ai rappresentanti di Società/Associazione da eleggere come Consigliere.
Ogni rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 2 Atleti da eleggere;
Ogni rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 1 Tecnico da eleggere, quando previsto.
- 11.10 Per i membri degli altri organi collegiali da eleggere, tutti i votanti (Presidenti di Società/Associazione o loro delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) possono esprimere preferenze in numero uguale ai componenti da eleggere.
- 11.11 Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito :
- 7 voti al rappresentante di Società
 - 2 voti al rappresentante degli Atleti
 - 1 voto al rappresentante dei Tecnici
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, salvo i casi statutariamente previsti.
- 11.12 La Commissione Verifica Poteri è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale tra i dipendenti o tra persone tesserate alla F.I.U.F. che comunque non siano candidate a cariche elettive federali.
- 11.13 La Commissione Scrutinio dovrà essere composta da 3 membri nominati dall'Assemblea, fra persone tesserate alla F.I.U.F. che comunque non siano candidate a cariche elettive Federali.
- 11.14 Nel quarto anno del quadriennio olimpico, l'Assemblea Nazionale procede all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:
- a) il Presidente Federale;
 - b) il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
 - d) la Corte d'Appello Federale.
- L'Assemblea attribuisce il titolo di Membro Onorario F.I.U.F. come da art. 44 dello Statuto.
- 11.15 Nei termini previsti dal art. 11.2 l'Assemblea procede:
- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli organi di cui ai punti a) c) d) del comma precedente.
 - con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) comma precedente, nella misura di:
 - a. rappresentanti di Società/Associazione: 7 dei Consiglieri da eleggere (con deliberazione dell'assemblea può essere stabilito di eleggere solo 4 Consiglieri)
 - b. rappresentanti degli atleti: 2 dei Consiglieri da eleggere fra gli atleti
 - c. rappresentanti dei tecnici: 1 dei Consiglieri da eleggere fra i tecnici (0 nel caso in cui i rappresentanti di Società/Associazioni sono 4)
- 11.16 Per l'elezione del Presidente è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti.
Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi al primo scrutinio. Nel caso che il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata

contestualmente una nuova votazione alla quali il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

In caso diverso si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati è disciplinato ai sensi dell'art.2, comma 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15.

- 11.17 Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una nuova elezione di ballottaggio fra i due candidati col maggior numero di voti e risulterà eletto quello che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti. In caso di parità si farà una ulteriore votazione. Qualora nessuno dei candidati ottenga la metà più uno dei voti dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva.
- 11.18 Sono dichiarati componenti del Consiglio Federale i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria:
- a) 7 Consiglieri (o 4 se stabilito dall'Assemblea) in quota rappresentanti di Società/Associazioni eletti dai Presidenti di Società/Associazione o loro delegati
 - b) 2 Consiglieri quota Atleti, eletti dai Rappresentanti di detta categoria
 - c) 1 Consigliere quota Tecnico, eletto dai Rappresentanti di detta categoria (0 nel caso in cui i rappresentanti di Società/Associazioni sono 4)
- In caso di parità di voti sarà dichiarato eletto come componente del Consiglio Federale, nella rispettiva categoria, il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.U.F. Sono dichiarati componenti della Corte d'Appello Federale i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti. Per le altre cariche, in caso di parità di voti, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano d'età. Le disposizioni di cui ai commi 11.16 , 11.17 e 11.18 del presente articolo si applicano anche per le elezioni degli Organi Regionali e Provinciali per i corrispondenti commi.
- 11.19 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:
- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
 - b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni tesserati presso Società/Associazioni aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - c) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto a voto;
 - d) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, come da art. 12.3;
 - e) dimissioni e/o vacanze contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ai sensi dell'art.14.5 dello Statuto.
 - f) reelezione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. del bilancio d'esercizio o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio d'esercizio;
 - g) dimissioni o vacanza dei membri della Corte d'Appello Federale;
 - h) modifiche allo Statuto proposte secondo quanto previsto dal successivo art. 42.
- 11.20 Per l'Assemblea Nazionale Straordinaria vale quanto previsto per le Assemblee Nazionali Ordinarie elettive, salvo quanto specificato nel seguito. Per quanto riguarda il caso previsto all'art. 11.19 lettera f) verrà convocata un'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per la quale hanno diritto a partecipare alla votazione solamente i Presidenti di Società/Associazioni o loro Delegati. In questo caso il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti.
- 11.21 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui ai punti a), b), c) e f) dell'art. 11.19 deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal momento in cui la Segreteria Generale riceve la richiesta o la notizia e convocata almeno 20 giorni prima della data di effettuazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva di cui all'art.11.19. punti d), e) e g) deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal giorno in cui sono decaduti gli organi da rieleggere e convocata almeno 20 giorni prima della data di effettuazione.
- 11.22 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui all'art 11.19 lettera h) deve essere deliberata dal Consiglio Federale ed effettuata entro 90 giorni dalla data della delibera e convocata almeno 30 giorni prima della sua effettuazione. La Segreteria Generale provvederà ad informare le Società/Associazioni sulle modifiche proposte entro o in concomitanza con la convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea Nazionale Straordinaria è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto, salvo nei casi previsti.

- 11.23 L'atto formale di convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria è in ogni caso adottato dal Presidente Federale (oppure dal Vice Presidente Vicario solamente nel caso di impedimento o dimissioni del Presidente Federale).
- 11.24 L'Assemblea Nazionale Straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- 11.25 Le norme di svolgimento delle assemblee sono previste nel Regolamento Organico.
- 11.26 Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 12 - Il Presidente

- 12.1 Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.U.F. ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali, predisponendone l'Ordine del Giorno. Convoca le Assemblee Nazionali indette salvo i casi statutariamente previsti. È responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della F.I.U.F., nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale. Ha la rappresentanza ai fini sportivi della Federazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 12.2 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale;
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
 - ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
 - nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 12.3 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente art. 11.21. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario. Il Vice Presidente Vicario provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
- 12.4 Il Presidente è competente a concedere il provvedimento di grazia, qualora sia stata scontata almeno metà della pena inflitta dai competenti Organi di Giustizia. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non sono decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 12.5 Il Presidente può adottare deliberazioni in caso di urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte al Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile. Accertata la sussistenza dell'urgenza, il Consiglio Federale legittima la deliberazione del Presidente ratificandola.

Art. 13 - Il Vice Presidente

- 13.1 Il Vice Presidente è nominato nel corso della prima seduta dal Consiglio Federale e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 13.2 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente divengano definitive provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 14 - Il Consiglio Federale

- 14.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti per assicurare il buon andamento dell'attività federale.
Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 membri, di cui 7 in rappresentanza degli affiliati, 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici.
L'Assemblea può stabilire che il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 6 membri, di cui 4 in rappresentanza degli affiliati e 2 in rappresentanza degli atleti.
Il Consiglio verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.
- 14.2 Sono compiti del Consiglio Federale:
- a) emanare e modificare tutti i Regolamenti federali, Il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ;
 - b) determinare ed assegnare l'ammontare dei contributi ai Comitati Regionali e/o Provinciali e/o ai Delegati Regionali e/o Provinciali;
 - c) deliberare le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento;
 - d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - e) trattare gli affari generali della Federazione e prendere tutte le decisioni necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione Federale, nonché il conseguimento degli scopi statutari, escluso quanto di competenza dell'Assemblea;
 - f) deliberare l'affiliazione o la riaffiliazione delle società (art. 1.1. e art. 9.) ed effettuarne il riconoscimento ai fini sportivi se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - g) stilare il calendario nazionale ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
 - h) indire di regola le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno predisposto dallo stesso Consiglio Federale. Il Consiglio Federale predispone l'ordine del giorno su richiesta dei proponenti nei casi dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui all'art. 11.19 lett. a), b) e c).
 - i) indire l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali e Provinciali;
 - j) nominare i componenti la Commissione Federale di Giustizia, il Giudice Unico Federale ed il Procuratore Federale;
 - k) nominare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
 - l) costituire e/o nominare le Commissioni Federali;
 - m) disporre per gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e oltretutto per gravi o ripetute violazioni all'Ordinamento Sportivo lo scioglimento degli Organi Periferici provvedendo alla nomina di un Commissario Straordinario che procederà entro 90 gg alla celebrazione di un'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche;
 - n) assumere personale, nominare procuratori determinandone poteri, compiti e attribuzioni;
 - o) provvedere ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - p) ratificare i provvedimenti urgenti assunti dal Presidente;
 - q) concedere amnistie e/o indulti, determinando i limiti del provvedimento;
 - r) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali e provinciali per l'elezione dei componenti i propri organi direttivi;
 - s) decidere di questioni di cui non dispongono né lo Statuto, né i Regolamenti Federali e che non rientrano tra quelle di competenza degli organi di Giustizia Federali e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 14.3 I Consiglieri Federali decadono dopo tre assenze consecutive e non giustificate.
- 14.4 Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Segretario Generale che redige il verbale.
- 14.5 Il Consiglio Federale ed il Presidente Federale decadono nei seguenti casi:
- a) impedimento definitivo o dimissioni del Presidente: si applica la disciplina prevista dall'art. 12.3.
 - b) dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale di sette giorni della metà più uno dei Consiglieri Federali: l'ordinaria amministrazione compete al solo Presidente Federale sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali, sia a livello centrale che periferico, sono irrevocabili.

- 14.6 Le vacanze nell'ambito del Consiglio Federale vengono coperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. Qualora ciò non sia possibile, la copertura dei posti vacanti si potrà effettuare con nuove elezioni da tenersi in occasione della prima Assemblea utile rispettando le quote di rappresentanti dei Presidenti di Società/Associazioni, degli Atleti e dei Tecnici come previsto all'art. 11.21
- 14.7 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Approva a maggioranza dei presenti con il voto determinante del Presidente, o di chi presiede la riunione, in caso di parità.
- 14.8 Il Consiglio Federale deve essere riunito se richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 14.9 L'avviso di convocazione del Consiglio Federale dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Federale e la documentazione a corredo della materia da trattare. In caso di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso minore, ma non inferiore a 5 giorni solari.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 15.1 Il Collegio è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti nominati dal C.O.N.I., in conformità alla normativa vigente e dura in carica quattro anni. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
- 15.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi Centrali e Periferici della F.I.U.F. , effettua verifiche sulla contabilità generale della Federazione almeno ogni tre mesi e vigila sul rispetto della legge e delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.
- 15.3 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale e degli organi deliberanti della Federazione che adottino provvedimenti amministrativi. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Federale.
- 15.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 15.5 I Revisori dei Conti effettivi possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.U.F.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 15.6 In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, rimane in carica sino alla fine del quadriennio olimpico.
- 15.7 I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'ufficio.
Decadono, altresì, in caso di cancellazione o sospensione dal Registro dei Revisori Contabili o dall'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.
Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti.

Art. 16 - La Consulta dei Presidenti Regionali

- 16.1 La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale.
- 16.2 Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
- 16.3 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente Federale.

- 16.4 Sono compiti della Consulta:
- a) verificare l'attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;
 - b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
 - c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.
- 16.5 I pareri consultivi e le indicazioni espressi dalla Consulta dei Presidenti devono essere oggetto di ordine del giorno di un Consiglio Federale.

Art. 17 - Le Commissioni

- 17.1 Il Consiglio Federale provvede alla costituzione ed alla nomina di Commissioni, di norma all'inizio di ogni quadriennio.
- 17.2 La composizione, i compiti e le prerogative di carattere generale di tali Commissioni sono stabiliti nel Regolamento Organico.
- 17.3 Le Commissioni sono automaticamente sciolte in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 18 - Il Segretario Generale

- 18.1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.
- 18.2 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.U.F., prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la compilazione dei verbali.
- 18.3 Il Segretario Generale inoltre:
- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.U.F.;
 - c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento, provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.U.F.;
 - d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.U.F.;
 - e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
 - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento.

Art. 19 - Le Assemblee Regionali

- 19.1 L'Assemblea Regionale è composta da:
- a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.U.F.) delle Società/Associazioni affiliate alla F.I.U.F., facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto al voto.
 - b) I rappresentanti degli atleti democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.
- Per l'elettorato attivo degli atleti si rinvia a quanto stabilito dall'art. 11.8.
- 19.2 L'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva deve svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le Assemblee Regionali Straordinarie devono essere indette e convocate almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali.
- 19.3 Al termine del quadriennio Olimpico, l'Assemblea Regionale indetta dal Consiglio Regionale e convocata dal Presidente Regionale, procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale nella misura di:
- a) 2 Consiglieri eletti dagli affiliati della Regione con diritto al voto
 - b) 2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti nell'ambito di detta categoria
- 19.4 L'Assemblea Regionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:

- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto; dalla metà più uno degli Atleti maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria;
 - b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei Componenti il Comitato Regionale;
 - c) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale;
 - d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Comitato Regionale;
 - e) integrazione per vacanze di Consiglieri.
- 19.5 Hanno diritto al voto:
- a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 11 comma 1, secondo le modalità dell'art. 11 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa al voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto al voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;
 - b) i rappresentanti degli atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
- Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 2 preferenze fra i candidati a Consigliere.
- Ogni rappresentante degli atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri, atleta, da eleggere;
- 19.6 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto dal Comitato Regionale o dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Regionale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'assemblea. I Componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.U.F. non candidati a cariche Federali Regionali.
- 19.7 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 20 - I Presidenti dei Comitati Regionali

- 20.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Comitato avendone predisposto l'Ordine del Giorno e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.
- 20.2 Il Presidente Regionale può, in casi di estrema urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati.
- 20.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
- 20.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 21 - I Comitati Regionali

- 21.1 I Comitati Regionali sono costituiti dalle Società/Associazioni della Regione ed esplicano la loro attività nell'ambito regionale anche attraverso i Comitati Provinciali.
- 21.2 La loro costituzione deve avvenire nelle Regioni con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.U.F. ed aventi diritto al voto.
- 21.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.
- 21.4 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale ed è costituito dal Presidente e 4 Consiglieri, in rappresentanza delle 2 componenti dell'Assemblea così come previsto dall'art. 19.3 lett. a), b).
- 21.5 Nella Regione Trentino Alto Adige e nella Regione Valle d'Aosta verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento, nella provincia di Bolzano e nella provincia d'Aosta propri organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.

- 21.6 I Consigli Regionali hanno il compito di applicare, nell'ambito della propria regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti organi Federali e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare, ...) riguardanti la propria regione, anche attraverso i Comitati Provinciali qualora in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.
- 21.7 I Consigli Regionali provvedono a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale. I Consigli Regionali esprimono parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.
- 21.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.
- 21.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro delegati.
- 21.10 I Consigli Regionali eleggono tra i consiglieri, su proposta del Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 21.11 I Consigli Regionali inoltre possono designare un Direttore Tecnico, un Responsabile per l'Impiantistica ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuire altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.
- 21.12 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 21.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Consiglio e nominerà un Delegato Regionale.

Art. 22 - Le Assemblee Provinciali

- 22.1 L'Assemblea Provinciale è composta da:
- Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.U.F.) delle Società/Associazioni affiliate del Comitato Provinciale aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 11.1 secondo le modalità di cui all'art. 11.11;
 - Atleti delle Società/Associazioni della provincia.
- Per l'elettorato attivo degli atleti si rinvia a quanto stabilito dall'art. 11.8.
- 22.2 Le Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale e Regionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali. L'Assemblea Provinciale deve svolgersi nei 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, con convocazione inviata almeno 10 prima della sua effettuazione. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe.
- 22.3 Al termine del quadriennio olimpico l'Assemblea Provinciale procede all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale con votazioni distinte, separate, successive ed a scrutinio segreto.
- 22.4 Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea di cui al comma 1.
Per quanto riguarda le preferenze da esprimere valgono le norme dettate per l'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 22.5 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati, a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente statuto, dal Comitato Provinciale, dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Provinciale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'assemblea. I componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.U.F. non candidati a cariche Federali Provinciali.
- 22.6 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

Art. 23 - I Presidenti dei Comitati Provinciali

- 23.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Provinciale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale.
- 23.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.
- 23.3 In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

Art. 24 - I Comitati Provinciali

- 24.1 I Comitati Provinciali sono costituiti dalle Società/Associazioni che esplicano la loro attività in ambito provinciale.
- 24.2 La loro costituzione è possibile nelle Province con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.U.F. ed aventi diritto al voto.
- 24.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale o del Delegato Provinciale o su richiesta di almeno la metà delle Società/Associazioni affiliate nell'ambito della provincia aventi diritto al voto indice l'Assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Provinciale, fissando la data dell'Assemblea Provinciale.
- 24.4 Il Comitato Provinciale è retto da un consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale ed è costituito dal Presidente Provinciale e 4 Consiglieri, di cui 2 rappresentanti di Società/Associazione e 2 rappresentanti degli atleti.
- 24.5 In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione di singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie nell'ambito del Consiglio Federale.
- 24.6 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate all'art. 24.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale scioglierà il Comitato Provinciale e procederà, su proposta del Comitato Regionale alla nomina di un Delegato Provinciale.
- 24.7 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale, in quanto compatibili.

Art. 25 - I Delegati

- 25.1 Il delegato può essere incaricato sia per la Regione che per la Provincia, ove non esista un numero sufficiente di Società/Associazioni Sportive per dare vita ad un Comitato Regionale o Provinciale o venga meno tale numero.
- 25.2 I delegati Regionali e Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale; i delegati Provinciali, su proposta del Consiglio/Delegato Regionale. La nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inadempienza dei successivi commi 25.3 e 25.4.
- 25.3 Compito del delegato è quello di rappresentare la F.I.U.F. a livello regionale e/o provinciale nei rapporti istituzionali, di promuovere lo sport del floorball e di avviare e sostenere l'attività nella zona di sua pertinenza sino a raggiungere il numero sufficiente di Società/Associazioni sportive affiliate al fine di consentire l'istituzione dei rispettivi Comitati.
- 25.4 Il delegato Regionale ed il delegato Provinciale, quest'ultimo tramite il competente Comitato Regionale, devono inviare a fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito dei rispettivi mandati per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 25.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei delegati, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alla nomina dei nuovi delegati.

Art. 26 - I Commissari Straordinari

- 26.1 Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Periferici per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo.
- 26.2 In tali casi procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 26.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta.

Titolo III° - ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**Art. 27 - Disposizioni Generali**

- 27.1 Tutti i soggetti tesserati ed affiliati della F.I.U.F. che contravvengono alle norme dello Statuto e dei Regolamenti e comunque alle norme di fair play (lealtà sportiva), correttezza e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello Sport, e/o che, con il loro comportamento, arrechino comunque un danno materiale o morale all'organizzazione federale, ad altri soggetti della F.I.U.F., sono punibili con sanzioni che, inflitte in rapporto alla gravità dell'infrazione, sono - analiticamente - elencate nel Regolamento di Giustizia.
- Inoltre è sancita la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 27.2 Tutti gli Organi di Giustizia della Federazione sono indipendenti da ogni altro organo Federale e pertanto i loro componenti devono tassativamente rispettare le norme dello Statuto Federale che prevedono la incompatibilità del loro incarico con qualsiasi altro incarico Direttivo Centrale o periferico in Federazione, nonché in società sportiva. La laurea in Giurisprudenza è requisito indispensabile per ricoprire incarichi negli Organi di Giustizia, i cui componenti possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- I componenti gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo.
- I componenti degli Organi di Giustizia sono scelti a seguito di candidature.
- 27.3 I provvedimenti adottati dagli organi Giudicanti della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, tesserati ed affiliati della F.I.U.F..
- 27.4 Le procedure, le sanzioni e ogni altro aspetto in materia disciplinare saranno regolate da norme del Regolamento di Giustizia, che garantirà, tra l'altro, il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione e astensione di un giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 27.5 È altresì garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Costituisce principio fondamentale della giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva.
- 27.6 È prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna; è concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente ad emettere il provvedimento è la Corte d'Appello Federale.
- 27.7 La durata del processo sportivo di qualsiasi tipo e grado, non può essere superiore a 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso. Nei casi di particolare complessità o per ragioni specifiche di difesa, il Presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.
- Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di motivazioni, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
- 27.8 È consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento.

- 27.9 Gli Organi di Giustizia federale hanno mandato quadriennale ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Corte d'Appello il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
- 27.10 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 27.11 In materia di doping si rinvia per esteso alle vigenti norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 27.12 I provvedimenti di amnistia, grazie ed indulto non si applicano nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme sportive antidoping.
- 27.13 Le attività di indagine della procura federale devono concludersi con la richiesta di avvio del processo disciplinare o l'archiviazione entro 90 giorni dalla ricezione della notizia criminis.
- 27.14 I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi se non trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione.
- 27.15 I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.U.F.

Art. 28 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport

- 28.1 I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.U.F. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 28.2 E' riconosciuta la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni di durata inferiori a 120 giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 28.3 Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- 28.4 Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, seconda le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del C.O.N.I.
- 28.5 Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del C.O.N.I.
- 28.6 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
- 28.7 La F.I.U.F. con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I. stesso.

Art. 29 - Il Giudice Unico Federale

- 29.1 Il Giudice Unico Federale è nominato dal Consiglio Federale, all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale provvede altresì a nominare un supplente che opererà in caso di impedimento o di dimissioni del Giudice Unico Federale.
- 29.2 Egli ha il compito di giudicare in primo grado tutti i casi in materia disciplinare nei confronti delle società e dei tesserati della F.I.U.F., instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche segnalate dagli Ufficiali di gara e dalle Commissioni Tecniche che giudicano sull'applicazione delle Regole di Gioco. Le sue decisioni sono appellabili avanti la Commissione Federale di Giustizia.

- 29.3 Le decisioni del Giudice Unico Federale saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre tre giorni prima della decisione stessa.

Art. 30 - La Commissione Federale di Giustizia

- 30.1 La Commissione federale di Giustizia è composta da tre membri effettivi e da tre supplenti ed è nominata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 30.2 Ad essa si può ricorrere, in secondo grado, avverso le decisioni del Giudice Unico Federale in relazione ai provvedimenti disciplinari inflitti alle società ed ai tesserati.
- 30.3 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di:
- a) valutare, su richiesta del Procuratore Federale, le violazioni al presente Statuto, al Regolamento Organico ed ai Regolamenti Federali e a disposizioni impartite dai competenti organi Federali alle società sportive e loro tesserati e di trasmettere al Consiglio Federale i provvedimenti del caso per dare esecuzione al deliberato;
 - b) giudicare, su richiesta del Consiglio Federale e/o di chiunque abbia avuto diritto al voto ed a seguito di eventuali indagini svolte dal Procuratore Federale, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee e relative deliberazioni;
- 30.4 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di giudicare i casi disciplinari a carico dei componenti del Consiglio Federale, su richiesta del Procuratore Federale, adottando provvedimenti sanzionatori.
- 30.5 Le sue decisioni sono assunte a seguito di udienza a cui potranno essere presenti le parti interessate comunque convocate e le decisioni di secondo grado sono inappellabili.
- 30.6 Per la validità delle decisioni la Commissione Federale opera con la presenza di tre membri e decide a maggioranza. I tre membri che operano e decidono sono quelli effettivi; in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi, essi sono sostituiti dai supplenti.

Art. 31 - La Corte d'Appello Federale

- 31.1 È composta da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni, rimane in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ed è rieleggibile. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 31.2 Nel caso di cessazione dalla carica di membro, effettivo o supplente, è chiamata a far parte della Corte d'Appello Federale la persona che alle ultime elezioni ha ottenuto più voti senza risultare eletta purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi rispetto all'ultimo eletto. In caso contrario se viene compromessa la funzionalità della Corte d'Appello Federale sarà necessario celebrare, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria, se non vi è la possibilità di prevedere l'elezione alla prima assemblea utile.
- 31.3 La Corte d'Appello Federale ha il compito in secondo grado di giudicare in merito alle questioni di cui all'art. 30 commi 3 e 4.
- 31.4 Ha il compito di esaminare eventuali ricorsi di tesserati ai quali sia stata rifiutata la candidatura a ricoprire cariche elettive.
- 31.5 Le decisioni adottate in secondo grado sono inappellabili. Tutte le decisioni saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre sette giorni prima della decisione stessa.
- 31.6 Per la validità delle decisioni, la Corte d'Appello Federale opera con la presenza di tre membri (gli effettivi in caso di impedimento sono sostituiti dai supplenti) e decide a maggioranza.
- 31.7 La Corte d'Appello è l'organo di primo grado nei procedimenti per doping.

Art. 32 - Il Procuratore Federale

- 32.1 Il Consiglio Federale nomina un Procuratore Federale ed un Sostituto Procuratore Federale all'inizio di ogni quadriennio, i quali dureranno in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.

32.2 Il Procuratore Federale esercita le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia, sia ad iniziativa di parte sia d'ufficio, ad esclusione dei procedimenti innanzi al Giudice Unico.

Art. 33 – Arbitrato federale

33.1 Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 28 nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

33.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Corte d'Appello Federale la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.

33.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

33.4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

33.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 34 – Limitazione e assicurazione del rischio federale

34.1 Le Società affiliate, stipulando apposita clausola compromissoria, devolvono al giudizio arbitrale dinanzi al sistema di risoluzione delle controversie sportive istituito presso il C.O.N.I. la cognizione delle eventuali azioni risarcitorie contro la Federazione, accettando altresì la determinazione convenzionale dell'ammontare massimo di tale risarcimento fissata, a titolo di clausola penale, dal Consiglio Federale.

34.2 Il Consiglio Federale determina all'inizio di ciascuna stagione sportiva l'entità del contributo che ogni società affiliata può essere tenuta a versare alla Federazione a fine di costituire un fondo di garanzia idoneo alla copertura degli eventuali oneri risarcitori posti a carico della stessa e/o del pagamento della relativa polizza assicurativa, ove anche soltanto delle società affiliate non accetti la clausola compromissoria di cui al comma 1.

Titolo IV° - ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ

Art. 35 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni

35.1 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto, in particolare dall'art. 11.

35.2 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare la maggioranza dei voti validi presenti all'atto della verifica poteri.

35.3 Nel caso di parità dei voti validi, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.

35.4 I membri del Consiglio Federale, i Presidenti ed i membri di Consiglio Regionale, i Presidenti di Consiglio Provinciale ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega, in nessuna Assemblea, sia Nazionale sia Regionale sia Provinciale

Art. 36 - Eleggibilità

- 36.1 Sono eleggibili per le cariche federali, centrali e periferiche, le persone maggiorenni con i seguenti requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della F.I.U.F., delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I., delle Discipline Sportive Associate, di Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - essere tesserati F.I.U.F. ad esclusione dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti di Collegio dei Revisori dei Conti.
- È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale antidoping WADA. utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 36.2 Per l'eleggibilità degli atleti e dei tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli organi direttivi federali è richiesto che siano in attività o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Per gli atleti è necessario che gli stessi abbiano preso parte nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a competizioni di livello nazionale o almeno regionale.
- 36.3 Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione non possono candidarsi per le cariche elettive federali. Qualora il conflitto d'interesse sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 36.4 Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

Art. 37 - Presentazione candidature

- 37.1 Per concorrere alle cariche elettive Federali centrali dovrà essere posta formale candidatura scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Generale con raccomandata A.R. o mail e per conoscenza al Comitato Regionale, entro 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o entro 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale o di invio mail.
- 37.2 Per concorrere alle cariche elettive federali periferiche la presentazione della candidatura dovrà essere presentata con Raccomandata A.R. o mail entro 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) competente, che provvederà ad avvisare la Segreteria Generale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale o di invio mail.
- 37.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale nell'ambito della stessa Assemblea. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
- 37.4 Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Società/Associazioni di una Regione (esclusi quindi i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici) non possono essere candidati nell'Assemblea Nazionale più di tre tesserati di una stessa Regione: nel caso i candidati siano quattro o più, i soli affiliati nell'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale, determineranno con apposita votazione a scrutinio segreto i tre candidati. Per questa votazione ogni Società/Associazione potrà votare 3 nominativi. Risulteranno candidati alla carica di Consigliere Federale i 3 tesserati che avranno ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati in parità. A tal fine si terrà una Assemblea

Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.

- 37.5 Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza degli Atleti e/o dei Tecnici di una Regione non possono essere candidati nell'Assemblea Nazionale più di un Atleta e/o Tecnico. In caso vi siano più di una candidatura, i soli rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici democraticamente eletti in ciascuna Società/Associazione della Regione determineranno nel corso della Assemblea Regionale elettiva con apposita votazione a scrutinio segreto il candidato Atleta e/o Tecnico della Regione a Consigliere Federale. A tal fine si terrà una Assemblea Regionale elettiva anche laddove non sia costituito il Comitato Regionale, con le stesse modalità previste per le Assemblee Regionali.

Art. 38 - Incompatibilità e durata delle Cariche

- 38.1 Sono incompatibili fra di loro le seguenti cariche:
- a) la carica di componente gli organi centrali con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.U.F.;
 - b) la carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale della F.I.U.F.;
 - c) la carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
- 38.2 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente punto, l'interessato dovrà optare, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Federale, per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che l'opzione sia avvenuta, sarà considerata nulla l'elezione e la nomina avvenuta per ultima in ordine di tempo.
- 38.3 Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte secondo le seguenti modalità:
- a) cariche elettive: subentrerà il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono, purché abbia riportato la metà dei suffragi dell'ultimo eletto; ove non possibile e qualora risulti compromessa la funzionalità dell'Organo secondo quanto previsto per i vari Organi nel presente Statuto, si procederà all'indizione di una apposita Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.
 - b) per le cariche affidate mediante nomina, provvederà il Consiglio Federale (o l'Organo competente) a nominare il nuovo componente dell'organo Federale.
- 38.4 Tutte le cariche federali durano quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Titolo V° - NORME GENERALI E FINALI

Art. 39 - Regolamenti Federali

- 39.1 Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico e quelli riguardanti i diversi settori dell'attività federale.
- 39.2 Tali Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 39.3 Il Regolamento di Giustizia e tutti i regolamenti di attuazione dello statuto, devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Art. 40 - Patrimonio

- 40.1 Il patrimonio della F.I.U.F. è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi
- 40.2 Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 41 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della F.I.U.F. è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

Il Bilancio deve essere pubblicato sul sito federale.

Art. 42 - Modifiche allo Statuto

42.1 Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria, con una votazione favorevole di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto al voto presenti. Esso è approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

42.2 Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale Straordinaria da indirsi secondo quanto previsto dall'art. 11. possono essere proposte:

- a) dal Consiglio Federale;
- b) da almeno il 51% di tutti gli aventi diritto al voto.

Art. 43 – Proposta di scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione deve avvenire secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 44 - Cariche Onorarie

44.1 Ai Presidenti Federali cessati dalla carica e ad altri dirigenti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.U.F., può essere attribuito il titolo di "Membro Onorario della F.I.U.F.". Il titolo è conferito con deliberazione dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.

44.2 I membri onorari della F.I.U.F. sono invitati alle Assemblee Nazionali, nelle quali hanno diritto di parola, ma non di voto.

Art. 45 - Tutela sportiva delle atlete in maternità

Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

Art. 46 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.